

mento degli affari in corso, deve darne immediato avviso alla Consorella, la quale, se non ha già iniziato trattative per proprio conto, deve riservare alla prima una quota non inferiore al 10%.-

6^a) La ripartizione di cui ai comma 1) 4) e 5) si applica agli affari nuovi ed agli aumenti.- Per i rinnovi, le sostituzioni ed i prolungamenti delle polizze in corso devono essere rispettate le posizioni precostituite.-

7^o) Per le ditte che, libere da impegno con l'I.N.A., non sono già clienti di una delle due Compagnie, le due Società debbono agire con cordiale indipendenza, astenendosi reciprocamente dall'intervenire presso i nuovi clienti che sono già in trattativa con la organizzazione della consorella.-

Nei casi in cui siano entrambe interpellate dall'assicurato, le due organizzazioni debbono collaborare, nello intento che l'affare sia acquisito al gruppo, concordando preventivamente tassi e condizioni.- Il riparto è determinato caso per caso secondo le circostanze; in ogni caso la quota della Compagnia meno favorita non deve essere inferiore alla maggiore quota assegnata ad altra Compagnia, salvo il rispetto degli impegni col Concordato Italiano Incendi/-

8^o) Per il ramo trasporti, per l'Azienda Generale Italiana Petroli (A.G.I.P.), per l'Africa Orientale Italiana (A.O.I.) e per il ramo aeronautico, valgono le norme in vigore quali risultano:

a) - per il ramo trasporti, dalle disposizioni presidenziali del 27 novembre 1934 (allegato I);

b) - per l'A.G.I.P., dalla lettera presidenziale 31 marzo 1937 (allegato II);

c) - per l'A.O.I., dall'art.6 della lettera di nomina 17 aprile 1937 al Reggente l'Agenzia Generale di Addis Abeba (allegato III),

